

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 787

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

e dal Ministro della sanità

(COSTA)

di concerto col Ministro di grazia e giustizia

(BIONDI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 AGOSTO 1994

Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1994,
n. 512, recante disposizioni urgenti in materia di organizza-
zione delle unità sanitarie locali

ONOREVOLI SENATORI. - L'emanazione del presente decreto-legge si rende necessaria per gli stessi motivi per cui fu emanato il precedente decreto-legge n. 401 del 26 giugno 1994; infatti, considerati i ritardi rilevati nell'attuazione dei provvedimenti di competenza regionale relativi all'individuazione delle nuove unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere previsti dal decreto legislativo n. 502 del 1992 di riordino del Servizio sanitario nazionale e valutata l'indifferibilità dell'avvio del processo di riordinamento del settore, è tuttora necessario adottare disposizioni urgenti al fine di individuare le misure idonee per assicurare la tempestiva definizione della disciplina sull'organizzazione e sul funzionamento delle nuove aziende sanitarie.

Nel testo che si trasmette si tiene conto sia delle risoluzioni a suo tempo approvate dalle Commissioni di merito della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, concernenti il problema delle nomine a direttore generale delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, sia delle modifiche approvate da entrambi i rami del Parlamento in sede di conversione del citato decreto-legge n. 401 del 1994, sia delle osservazioni di ordine costituzionale formulate dal Presidente della Repubblica sul testo della legge di conversione, di cui è stato chiesto il riesame.

Il provvedimento non comporta oneri per l'erario e, pertanto, non si rende necessaria la presentazione della relazione tecnica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 401.

Decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 1994.

**Disposizioni urgenti in materia di organizzazione
delle unità sanitarie locali**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Viste le risoluzioni approvate rispettivamente dalla XII commissione affari sociali della Camera dei deputati nella seduta del 16 giugno 1994 e dalla 12ª commissione sanità del Senato della Repubblica nella seduta del 22 giugno 1994, in materia di riorganizzazione delle unità sanitarie locali;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di definire tempestivamente la nuova disciplina sul riordinamento delle unità sanitarie locali, nonchè di procedere alla revisione dei criteri di selezione dei direttori generali delle nuove aziende sanitarie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 agosto 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Il terzo periodo del comma 6 e il comma 10 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono abrogati. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo avviso da pubblicarsi almeno trenta giorni prima nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nominano i direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere tra coloro che ne abbiano inoltrato domanda. La domanda deve contenere la dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui ai commi 9 e 11 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Chiunque nella dichiarazione espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. I candidati devono essere in possesso di un diploma di laurea e di

specifici e documentati requisiti coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata formazione ed attività professionale di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture pubbliche o private, con esperienza dirigenziale acquisita per almeno cinque anni. Le nomine dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono effettuate entro il 31 dicembre 1994. Ove la regione o la provincia autonoma non provveda nei termini agli adempimenti di cui al presente comma, la nomina dei direttori generali è effettuata, previa diffida, con le medesime modalità dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, ai sensi del comma 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

2. Le nomine effettuate in difformità rispetto alle disposizioni di cui ai commi 9 e 11 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono nulle. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano revocano la nomina non appena diviene noto che il nominato si trova nelle condizioni di cui ai citati commi 9 e 11.

3. Le procedure concernenti le nomine dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto sono riattivate con nuovi avvisi per la selezione dei candidati ai sensi del comma 1.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono la disciplina sull'organizzazione e sul funzionamento delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e, con la contestuale cessazione delle funzioni degli amministratori straordinari, nominano, con un compenso pari a quello attribuito agli amministratori straordinari, i commissari straordinari. Contestualmente alla nomina dei commissari straordinari si provvede alla conferma dei collegi dei revisori o alla loro costituzione, ove mancanti. Ove la regione o la provincia autonoma non adempia nei termini alle disposizioni di cui al presente comma, vi provvede, previa diffida, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità.

5. Restano valide ed efficaci le nomine dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere deliberate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano fino al 24 giugno 1994.

6. Trascorso un anno dalla nomina di ciascun direttore generale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla verifica dei risultati amministrativi e di gestione ottenuti secondo i criteri e i principi recati dalla normativa vigente e dispongono, con provvedimento motivato, la conferma dell'incarico o la risoluzione del relativo contratto.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 agosto 1994.

SCÀLFARO

BERLUSCONI - COSTA - BIONDI

Visto, *il Guardasigilli*: BIONDI